



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 150 del 14/02/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 09.40, si è riunito, su convocazione del Presidente, presso la sede comunale di Piazza del Popolo 8, il Collegio dei Revisori del Comune di Manfredonia, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15.07.2022, immediatamente esecutiva, i cui nominativi di seguito si riportano:

- Dott. Angelo Pedone *Presidente*
- Dott. Michele Marinelli *Componente*
- Dott. Michele Mastrogiacomo *Componente*

Il Presidente, riscontrato la presenza dell'intero collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio è stato convocato per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Richiesta parere su Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13/02/2025 avente ad oggetto "P.I.A.O. PROVVISORIO 2025-2027 - SEZIONE 3.3 - CONFERMA P.I.A.O. 2024-2026 ANNUALITÀ 2025 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE TECNICO".**
2. **Varie ed eventuali.**

Per il 1° punto all'O.d.G.

Il Presidente riferisce che in data 13/02/2025 ha ricevuto, con pec, in uno con la richiesta di parere a questo collegio, in relazione all'aggiornamento del PIAO 2024/2026 per l'annualità 2025 con sostanziale conferma della delibera di G.C. 62 del 09/12/2025.

Al Collegio è pervenuta la seguente documentazione in formato elettronico:

- nota prot. n. 8092 del 13/02/2025
- Proposta di deliberazione di G.C. n. 59/2025;
- Pareri tecnico e contabile in data 14/02/2025;
- Prospetto SPESA DEL PERSONALE VERIFICA;
- Prospetto DOTAZIONE ORGANICA COSFEL.

Il Collegio ha esaminato la succitata documentazione, operando nel rispetto della seguente normativa:

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art.233-bis e dell'art. 239 comma 1, lett. b, punto 1;
- D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/1 "Principio di programmazione";
- Statuto dell'Ente;
- Regolamento di contabilità dell'ente non ancora adeguato alla vigente normativa;
- Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Le linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, approvate con Decreto del 22 luglio 2022.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PREMESSA

Il Collegio dei Revisori, richiama i seguenti atti e provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D. Lgs n. 267/2000. Tale articolo del TUEL prevede che gli enti in riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, sono soggetti al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 e che per l'accesso al fondo di rotazione è necessario che abbiano provveduto "alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 28/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2024-2026;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 16/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e i documenti allegati (art. 11 del D. Lgs. 118/2011);
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 5 del 25/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n. 37 del 15/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (PIAO);
- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 32 del 24/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024.

Il Collegio, preliminarmente evidenzia che:

- L'Ente risulta dal 1° gennaio 2025, in esercizio provvisorio, giusto decreto ministeriale del 24/12/2024 che ha differito i termini di approvazione del Bilancio al 28/02/2025;
- L'Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027, mentre risulta approvato lo schema del Bilancio 2025/2027 con deliberazione n. 33 del 08/02/2025.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori, richiamati altresì i seguenti atti e provvedimenti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/04/2024 con cui è stata approvata la sottosezione 3.3 del suddetto PIAO contiene il piano assunzionale 2024-2026 del personale da assumere a tempo indeterminato e determinato;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 23/07/2024 è stato approvato il primo aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 contenuto nel PIAO - sottosezione 3.3, limitatamente alla previsione delle urgenti assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate ad assicurare gli interventi programmati nell'ambito sociale;
- deliberazione di G.C. n. 28 del 27/9/2024 di approvazione del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2024/2026. art. 6 d.lgs n. 165/2001 e art. 91 d.lgs n.267/2000 – secondo aggiornamento 2024 e modifica alla - sezione 3.3 del PIAO 2024-2026.
- deliberazione di G.C. n. 62 del 09/12/2024 di approvazione del 3° aggiornamento della sezione 3.3 (piano dei fabbisogni del personale) del PIAO 2024-2026.

Dato atto che:

- l'Ente ha ritenuto, quale scelta prioritaria, confermare in toto quanto già previsto nella programmazione dei fabbisogni 2024-2026 come modificata dall'ultimo Delibera della Giunta Comunale, n. 62/2024;
- L'Ente ha inteso aggiornare il P.I.A.O 2024-2026 - Sezione 3.2, riproponendo, per il 2025, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che:

- **art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000**, così recita "..... omissis. comma 1. *L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni..... b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; omissis*";
- **art. 19, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001**, così recita "..... omissis. comma 8. *A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. omissis.....*";
- **art. 4, comma 2, del D.M. 17/03/2020** il quale dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Richiamati in particolare:

- **D.M. 17/03/2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019**, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20/04/2020, ha definito, in attuazione del suddetto articolo 33, le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, basata sulla quantificazione per ciascun ente del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, utilizzando a tale scopo i dati dei rendiconti approvati che, a scorrimento, saranno di volta in volta diversi;
- **D.M 18/11/2020** il quale prevede i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022, che così recita "Per il triennio 2020-2022, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e segg. Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti: (...) da 20.000 a 59.999 abitanti 1/152".
- **art. 57, comma 3/septies, del D.L. 14/08/2020, n. 104**, il quale prevede "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento";

Preso atto della seguente normativa in materia:

- **art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165 del 30/03/2001, nel testo modificato dal D. Lgs. 75/2017**, che così recita "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4", sostituendo, quindi, la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e ss.mm.ii. con il suddetto piano triennale dei fabbisogni;
- **art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001**, così recita ".....omissis.
comma 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
comma 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

comma 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

comma 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.

Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. omissis

- **Art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dall'art. 17, comma 1-ter del D.L. 30/12/2019, n. 162, conv. con mod. dalla L. 28/02/2020, n. 8**, il quale stabilisce che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- **decreto del 22/07/2022**, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce, secondo l'art. 6-ter, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- **art. 6 comma 6 del D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021**, il quale ha previsto che il programma del fabbisogno del personale confluisca nel più ampio Piano Integrato di Attività e



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Organizzazione (in breve PIAO);

- **art. 21-bis della L. 136/2023** che consente di perfezionare le procedure assunzionali previste dal piano 2023-2025 entro il 30/6/2024: "2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio".

VERIFICHE E RISCONTRI

Il Collegio preso atto:

- del rispetto dei limiti relativi alla spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), della spesa massima per la dotazione organica del personale a tempo indeterminato come quantificata dalla CO.S.F.EL (€ 4.014.373,16) e di quelli di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e del DM 12 marzo 2020;
- della delibera della Giunta Comunale n. 33/2025 di approvazione dello schema di bilancio 2025-2025 e aggiornamento del D.U.P.

CONCLUSIONE

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto:

- della volontà dell'Ente, quale scelta prioritaria, di confermare in toto quanto già previsto nella programmazione dei fabbisogni 2024-2026 come modificata dall'ultimo Delibera della Giunta Comunale, n. 62/2024;
- della volontà dell'Ente di aggiornare il P.I.A.O 2024-2026 - Sezione 3.2, riproponendo, per il 2025, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026.
- della volontà di riproporre quanto programmato nella citata deliberazione.

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto, altresì, che risultano:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso con firma digitale, in data 14/02/2025, a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo economico Dott. Tommaso Gioieni;
- il parere favorevole di regolarità contabile, reso con firma digitale, in data 14/02/2025, dal Dirigente del Settore Finanziario Dr.ssa Maricarmen Distante;
- l'attestazione del Segretario Generale, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente Statuto comunale.



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Proposta di Deliberazione di G.C. n. 59/2025 avente ad oggetto "P.I.A.O. PROVVISORIO 2025-2027 - SEZIONE 3.3 - CONFERMA P.I.A.O. 2024-2026 ANNUALITÀ 2025 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE TECNICO" limitatamente alla programmazione assunzionale di n. 1 dirigente tecnico.

CONFERMA

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che la Proposta di Deliberazione di G.C. n. 59/2025 avente ad oggetto "P.I.A.O. PROVVISORIO 2025-2027 - SEZIONE 3.3 - CONFERMA P.I.A.O. 2024-2026 ANNUALITÀ 2025 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE TECNICO" contenente la conferma della programmazione del fabbisogno del personale dell'Ente, risulta improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997;

ASSEVERA

A seguito dell'istruttoria svolta, la permanenza dell'*equilibrio pluriennale di bilancio*, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. del 17.03.2020, ragion per cui la spesa di personale programmata per le assunzioni a tempo indeterminato rispetta la spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, di cui all'art. 2 del succitato Decreto, non risultando superiore al valore soglia individuato per la fascia demografica di riferimento del Comune di Manfredonia, così come risultante dalla Proposta di Deliberazione di G.C. n. 59/2025;

ATTESTA

che la modifica del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 annualità 2025, consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, del D. Lgs. n. 296/2006;
- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

il Collegio invita l'Ente a:

- di sottoporre la proposta di deliberazione di G.C. n. 59/2025, all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) ai fini dell'esercizio del controllo ex art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 142/2013;
- monitorare costantemente, le entrate e le uscite dell'Ente al fine del rispetto degli equilibri di Bilancio e del PRFP.

Per il 2° punto all'O.d.G.

Il Presidente, preso atto che non vi è null'altro da discutere alle ore 11.00, dichiarata la seduta conclusa dopo aver redatto, letto, approvato il presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti	Firma
Dott. Angelo PEDONE – Presidente	



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Dott. Michele MARINELLI – Componente

Dott. Michele MASTROGIACOMO – Componente

[Handwritten signature of Michele Marinelli]
[Handwritten signature of Michele Mastrogioacomo]

- COMUNE MANFREDONIA - 1 - 2025-02-19 - 0009064